



Ordinanza sulla statistica federale (OStatF)

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione

Indice

1	Contesto	3
1.1	Necessità di agire e obiettivi	3
1.2	Ordinanza sull'organizzazione della statistica federale e ordinanza sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali	3
2	Elenco dei partecipanti alla procedura di consultazione	3
3	Note dei Cantoni	4
4	Commenti dei partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale	7
5	Commenti delle altre cerchie interessate	8
6	Elenco delle abbreviazioni	11
6.1	Kantone / Cantons / Cantoni.....	11
6.2	In der Bundesversammlung vertretene politische Parteien / partis politiques représentés à l'Assemblée fédérale / partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale	13
6.3	Altre cerchie interessate	13

1 Contesto

1.1 Necessità di agire e obiettivi

In data 25 novembre 2020, il Consiglio federale ha incaricato l'Ufficio federale di statistica (UST) di procedere a una revisione parziale dell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche allo scopo di ancorare nella legge l'utilizzo multiplo dei dati nel quadro della statistica federale nonché di avviare una revisione parziale dell'ordinanza sull'organizzazione della statistica federale per l'attuazione di ruoli e compiti statistici in vista dell'utilizzo multiplo dei dati.

Il Consiglio federale aveva inoltre già incaricato, in data 27 settembre 2019, l'UST di concepire e sviluppare gli strumenti necessari per la standardizzazione e armonizzazione dei dati (sistema di metadati, catalogo di dati) in collaborazione con il settore Trasformazione digitale e governance delle TIC (TDT) della Cancelleria federale (CaF) e altri organi di coordinamento interdipartimentali. In data 10 dicembre 2021 il Consiglio federale ha precisato la ripartizione dei compiti tra l'UST e il settore TDT della CaF.

Inoltre, il 27 settembre 2019 ha affidato all'UST l'incarico di definire processi, ruoli e responsabilità in relazione a direzione e gestione della piattaforma di interoperabilità. Questi compiti, strettamente legati all'armonizzazione dei dati nel settore della statistica, erano inizialmente previsti nella presente ordinanza. Sulla base dei risultati della consultazione degli uffici, le disposizioni sono state integrate nella nuova ordinanza sull'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (OMeCA; RS 172.019.1), in vigore dal 1° gennaio 2024.

1.2 Ordinanza sull'organizzazione della statistica federale e ordinanza sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali

L'ordinanza sull'organizzazione della statistica federale (RS 431.011) e l'ordinanza sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali (RS 431.012.1) sono abrogate e sostituite dalla nuova ordinanza sulla statistica federale (OStatF). Essa fornisce una visione globale trasparente del processo di trattamento dei dati per scopi impersonali e dell'organizzazione del sistema della statistica in Svizzera. Le attività dell'UST, dei servizi statistici federali come pure dei servizi statistici cantonali e comunali sono ora riunite in un unico testo, garantendo una migliore informazione ai cittadini.

La presenza di un'unica ordinanza offre una visione più chiara e trasparente della raccolta e del trattamento dei dati e della struttura del sistema della statistica federale. Il requisito di cui all'articolo 1 lettera c della legge sulla statistica federale (LStat, RS 431.01), ovvero che la statistica federale sia ben organizzata, viene ulteriormente rimarcato.

Infine, questa nuova ordinanza è volta a creare una base giuridica moderna per garantire il coordinamento tra le parti e definire i ruoli dell'UST, in quanto organo centrale, e dei suoi partner nel sistema della statistica federale.

La nuova ordinanza fornisce inoltre una visione d'insieme delle attività dell'UST. In effetti oggi l'UST offre nuove prestazioni in materia per esempio di scienza dei dati e intelligenza artificiale. Queste prestazioni sono descritte all'articolo 10 dell'ordinanza sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'interno (OOrg-DFI, RS 172.212.1).

2 Elenco dei partecipanti alla procedura di consultazione

In allegato è riportato l'elenco dei Cantoni, dei partiti politici, delle associazioni mantello e delle altre cerchie interessate che hanno partecipato alla consultazione. Tutti i pareri espressi, incluso quelli da parte di privati, sono pubblicati qui:

https://fedlex.data.admin.ch/eli/dl/proj/2023/43/cons_1

3 Note dei Cantoni

Nel complesso, la nuova ordinanza è accolta favorevolmente dalla grande maggioranza dei Cantoni. AG, BS, BL, LU, SG, SH, TI, UR, VD, VS, ZG ne lodano la trasparenza e la chiarezza. BE, BL, GE, LU, TI, VS accolgono con favore l'inserimento della Carta. Il principio «*once only*» e l'utilizzo multiplo dei dati che consentono di ridurre l'onere amministrativo a carico delle imprese e delle persone interrogate sono accolti favorevolmente da BS, BL, NW, OW, SZ, TG e ZG. BE, NW, SG, SH e ZH accolgono con favore la rilevazione dei dati fiscali delle persone fisiche per il suo potenziale di statistiche nazionali sulla situazione economica della popolazione. LU e NW accolgono con favore gli sforzi di standardizzazione e interoperabilità, mentre LU, SO, SZ e ZG apprezzano l'inclusione degli *open government data* e la precisione della loro definizione.

BE accoglie con favore anche la regolamentazione dell'intelligenza artificiale. BL accoglie favorevolmente il quadro globale centralizzato dei dati esistenti, il formato strutturato e armonizzato dei dati e le schede informative. GE ha preso atto con soddisfazione che l'ordinanza del DFI prevede un allentamento riguardante il *matching*. BS apprezza il fatto che siano stati chiariti i ruoli dei produttori. Lo stesso vale per LU, che apprezza anche che siano stati definiti processi e responsabilità. Inoltre, si apprezza la fusione di alcune rilevazioni e indagini come pure la collaborazione tra la Confederazione e i servizi statistici dei Cantoni e dei Comuni. SZ accoglie con favore i diritti conferiti agli uffici statistici cantonali e comunali. TI accoglie favorevolmente l'introduzione di un quadro legale coerente in merito alla gestione dei dati. VS apprezza l'allentamento delle condizioni di collegamento. Infine, ZH accoglie con favore il miglioramento della qualità e dell'armonizzazione dei dati, nonché la possibilità di collegare dati per creare prodotti standard.

Osservazioni sull'ordinanza

AG, NE, SO, VD, VS, ZG e ZH auspicano che gli uffici statistici cantonali e comunali siano riconosciuti in quanto partner e definiti espressamente come tali. AG, ZG e ZH chiedono pertanto che il loro ruolo sia definito espressamente. Secondo AR, SO e ZG, la CORSTAT dovrebbe essere espressamente menzionata come organismo parzialmente soggetto alla LStat, il che consentirebbe di formalizzare lo statuto dei suoi membri come organi del sistema statistico. Per SZ, l'articolo sull'organo per la collaborazione tra l'UST e i servizi statistici di Cantoni e Comuni dovrebbe essere riformulato in modo che i Cantoni che non hanno un servizio statistico centrale siano comunque rappresentati in Regiostat. Su questo punto, TG ritiene che il riferimento ai «produttori di statistiche» debba essere eliminato, in quanto all'interno del Cantone esistono diversi servizi che producono dati e statistiche, ma che non sono servizi statistici centrali (dipartimenti, uffici, imprese ecc.).

Per quanto riguarda lo scambio di dati tra i Cantoni e la Confederazione attraverso la prevista interfaccia elettronica, BL, la CDF, GR, JU, NW, SO, SH e ZH auspicano che i dettagli tecnici e il formato dei dati siano definiti nelle istruzioni tecniche, che devono essere comunicate in tempo utile ai Cantoni affinché possano rispettarle. Per BE, anche le persone giuridiche che partecipano alle indagini dovrebbero fornire i loro dati attraverso questa interfaccia. Per il responsabile della protezione dei dati di BS, la messa a punto dell'interfaccia deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni della LPD.

Al fine di rispettare il principio «*once only*», secondo JU, NW e SH, è necessario specificare e garantire che non vengano raccolti più volte gli stessi dati. FR accoglie con favore il principio «*once only*», ma chiede che venga messo in atto un meccanismo di riscontro per segnalare alla fonte eventuali errori o incongruenze.

LU, OW, ZG e ZH ritengono che gli uffici statistici cantonali e comunali debbano godere dello stesso privilegio dell'UST, essendo esentati dal divieto di comunicare dati soggetti a segreto in forma non anonimizzata. Inoltre, BS, l'incaricato della protezione dei dati dei Cantoni di BS, LU, OW e ZH ritengono che se gli obblighi di segretezza e di diligenza sono concetti più ampi di quelli previsti dall'articolo 14 LStat, un adeguamento si rende necessario. SO e ZH vorrebbero inoltre che l'obbligo di anonimizzazione dei dati fosse espressamente menzionato in questo contesto. Auspicerebbero inoltre che fosse specificato a quali condizioni un'impresa è considerata un istituto di sondaggio.

Per BS e il suo incaricato della protezione dei dati, così come per LU, SO e ZH è meglio precisare che gli organi competenti non sono solo responsabili della raccolta dei dati, ma anche del vero e proprio

trattamento dei dati personali. Il BS e il suo incaricato della protezione dei dati aggiungono che, in caso contrario, la Confederazione si assume la piena responsabilità.

VS e TI sottolineano che i dati del registro di campionamento dovrebbero essere messi a disposizione dei servizi statistici cantonali e comunali per le loro indagini.

L'incaricato della protezione dei dati di BS, LU e SO hanno messo in discussione la necessità di rilevare il numero NAVS. Giustificano la loro posizione con il fatto che è sostituito da un identificatore, il che è un motivo in più per non prenderlo in considerazione.

Per quanto riguarda le schede informative, BL, NW, OW, SO, ZG e ZH ritengono che il formato delle stesse debba essere standardizzato conformemente all'eCH.

AG, BS, LU, VS e ZH deplorano il fatto che i servizi statistici cantonali e comunali non potranno più avvalersi della possibilità di comunicare i dati individuali. Auspicano che l'articolo sia adattato in modo da poterla reintrodurre. Inoltre, ZH ritiene che se non si procede all'adeguamento, il nuovo articolo sarebbe considerato incompatibile con l'articolo 19 capoverso 2 e con l'articolo 14a capoverso 2 LStat. Per ZG, ciò dovrebbe essere possibile anche per i dati personali, come il NAVS o l'IDI, se utilizzati a fini statistici. Per VD, invece, le condizioni di comunicazione a terzi non sono chiare.

BS e GE vorrebbero che i Cantoni e i Comuni potessero eseguire collegamenti. Per GE, questo dovrebbe valere almeno per i Cantoni che hanno un ufficio di statistica e hanno firmato la Carta.

Sono stati fatti diversi commenti sui nuovi metodi di trattamento dei dati. FR si chiede se verranno offerti strumenti già sviluppati o corsi di formazione per supportare gli uffici regionali nel campo dell'intelligenza artificiale. GE ritiene opportuno che i risultati dei progetti di scienza dei dati non vengano classificati come risultati della statistica pubblica. ZH vorrebbe che l'articolo fosse riformulato in modo da tenere conto di tutti i metodi (nozione più ampia), citando ad esempio l'intelligenza artificiale. Per LU, dal rapporto non emerge se l'argomento della reidentificazione (IA, OGD ecc.) sia stato esaminato.

NE e VS vorrebbero che ciò che riguarda la conservazione dei dati fosse espressamente applicabile ai servizi statistici cantonali, citandoli. FR aggiunge che per i dati anonimizzati non è stato stabilito alcun termine legale per la cancellazione, ma non è chiaro se lo stesso valga per i dati anonimizzati in possesso degli uffici cantonali.

In merito ai collegamenti, sono stati espressi i seguenti commenti. AG e ZG auspicano che i servizi cantonali e comunali possano trasmettere i dati senza approvazione scritta da parte dell'UST a terzi incaricati (nel caso di AG) e a destinatari che soddisfino le condizioni di cui all'articolo 30 capoverso 2 lettere a–e (nel caso di ZG). Inoltre, secondo ZG, la nozione di «domanda regolare» è troppo ampia e soggetta a interpretazione, e di conseguenza dovrebbe essere eliminata. Per ZH, i prodotti standard devono essere applicabili ai dati personali degni di particolare protezione purché siano state adottate misure di sicurezza adeguate. Per la riproducibilità dei progetti di ricerca, è necessario stabilire un periodo di conservazione e, se possibile, fissare un periodo massimo, di principio, di dieci anni. Per quanto riguarda l'esecuzione del collegamento, oltre agli obblighi è necessario conferire diritti per affrontare le sfide della digitalizzazione e degli OGD. Il collegamento per conto di terzi deve essere completato con l'aggiunta del modo in cui l'UST gestisce i dati messi a sua disposizione e deve essere introdotto l'obbligo di cancellare i dati dopo il collegamento. Secondo SO, la Carta e il contratto quadro costituiscono degli ostacoli al collegamento.

Per quanto riguarda le rilevazioni e le indagini elencati nell'allegato 2, la CDF ritiene che la statistica svizzera delle biblioteche debba essere inserita nel programma statistico federale a partire dal 2024 e che la Confederazione debba finanziarla interamente. VD, da parte sua, si oppone all'indagine sull'indice dei prezzi di acquisto degli operatori della produzione agricola (09.16), che potrebbe comportare un trasferimento dei costi al Cantone. Per ZH, nell'allegato 2 deve essere espressamente menzionato che i Cantoni sono enti che collaborano ogniqualvolta sia loro richiesto, e specifico che possono trasmettere i loro dati anche se ciò non è previsto da una legge federale. Inoltre, è contrario alla rilevazione per la statistica finanziaria di enti e imprese pubblici (09.31), poiché ciò comporterebbe un carico di lavoro aggiuntivo per i Comuni.

I Cantoni hanno inoltre espresso i seguenti commenti. AG auspica che i dati strutturati e armonizzati siano accessibili anche ai Cantoni, se questi sono coinvolti nella raccolta dei dati. Per BL va menzionato quali set di dati sono interessati dall'anonimizzazione dopo 100 anni e chiarito cosa succede in caso di fuga di dati che potrebbe danneggiare la reputazione, in particolare per quanto riguarda la rilevazione di dati fiscali delle persone fisiche. FR chiesto se la ricezione dei dati senza ampliamento dei campioni diventerà una regola generale. Per GR i principi della Carta devono essere applicabili a tutti i produttori di statistiche. Secondo LU, ci sono contraddizioni tra il progetto e il rapporto sulla distruzione del materiale di indagine. SO auspica che i servizi a pagamento siano espressamente indicati. Per quanto riguarda la STATENT, SG vorrebbe che fosse reintrodotta una disposizione specifica concernente la pubblicazione. Il TI segnala la presenza di refusi nella versione italiana. Secondo VD, si fa confusione tra anonimizzazione e soppressione degli elementi identificativi delle persone. VS auspica che ai servizi cantonali di statistica sia riconosciuto lo statuto di comproprietari dei dati. TG rifiuta di sostenere i costi aggiuntivi per i Cantoni che risultano dalla nuova ordinanza. Per ZH le istruzioni tecniche devono fare riferimento alle norme comuni elaborate.

Commenti sulla rilevazione dei dati fiscali delle persone fisiche (08.13) (Cantoni, CDF e CSI)

In merito al progetto di rilevazione dei dati fiscali delle persone fisiche (08.13) previsto nell'allegato 2 dell'OStatF, AG, GR, NE, SG, UR e ZH sono favorevoli all'introduzione della rilevazione, in particolare perché è in linea con il principio dell'utilizzo multiplo dei dati, ma anche per la rilevanza dei dati raccolti per le questioni politiche e sociali. Per la CDF, GE, GL, JU, OW e TI, la Confederazione non dispone delle basi giuridiche necessarie. Tuttavia, possono concepire che il Consiglio federale (CF) mantenga la sua valutazione giuridica dell'aprile 2023, che comporta l'introduzione della rilevazione nella nuova ordinanza. AI, BS, la CSI, FR, GR, LU, NW, SH, SO e UR hanno semplicemente espresso dubbi sulle basi giuridiche proposte. Solo il Cantone di VD ritiene inaccettabile la decisione del CF e chiede una base giuridica formale. Mette inoltre in discussione la ponderazione degli interessi, che ritiene poco convincente.

A prescindere dalla sufficienza o meno delle basi giuridiche, AI, la CDF, FR, GE, GL, LU, NW, OW e TI chiedono di prestare particolare attenzione alla protezione dei dati, alla sicurezza dei dati e al segreto fiscale. Per AI, la CDF, la CSI, FR, GR, NW, SH, SO, le competenze dell'AFC o dell'UST (a seconda dell'ufficio responsabile) in materia di segreto fiscale devono essere chiarite in dettaglio. Per GR, i relativi concetti devono essere sottoposti per esame.

Per FR, GR, JU, l'obbligo di fornire dati non deve avere l'effetto di obbligare i Cantoni ad apportare modifiche organizzative o procedurali nello svolgimento dei loro compiti a fini puramente statistici.

Secondo AG, BL e NE, è l'UST, in quanto centro di competenza per il trattamento dei dati, che dovrebbe essere responsabile di questa rilevazione. NE pone la condizione che sia espressamente indicato che l'UST è responsabile in caso di fuga di dati o di violazione della LPD. BL sottolinea tuttavia che l'AFC, in considerazione delle sue competenze specifiche in materia fiscale, deve consigliare l'UST nell'elaborazione e nello sviluppo del concetto di rilevazione. AI, la CDF, la CSI, GR, JU, NW e SH ritengono che in caso di una nuova statistica basata su questi dati, l'UST debba consultare l'AFC per evitare errori di interpretazione.

Viceversa, AR, AI, BS, BE, la CDF, la CSI, FR, GL, GR, JU, LU, NW, OW, SH, SO, VS, TG, UR, ZG e ZH ritengono che l'AFC debba essere responsabile della rilevazione, segnatamente in considerazione della sua competenza in questo settore. Mentre SG ritiene che entrambe le soluzioni siano possibili, a condizione che i Cantoni ottengano un accesso sicuro al pool di dati, dal canto loro TI e GE ritengono che nessuna delle due sia praticabile. Tuttavia, GE è dell'opinione che se il CF ritiene che la base giuridica sia sufficiente, l'AFC debba essere ritenuta responsabile. FR, GE, GR, TI, UR e ZG ritengono che i dati debbano essere forniti solo in forma anonimizzata. Se ciò non fosse possibile, secondo FR, GR e ZH l'archiviazione centralizzata dei dati dovrebbe essere esclusa per motivi di sicurezza. Per AI, BS, la CDF, la CSI, FR, GL, LU, NW, SH e SO, occorre garantire che i dati siano archiviati in forma anonimizzata e conservati presso un unico servizio. GR e ZH si sono chiesti se i dati non anonimizzati necessari a fini statistici possano, se necessario, essere recuperati dall'amministrazione cantonale competente, collegati e poi archiviati in forma anonimizzata a livello federale. AG, ZH hanno sollevato la

questione se i dati fiscali possano essere completamente anonimizzati a causa dei profili della personalità che possono risultare dalla moltitudine di caratteristiche raccolte nel corso degli anni.

ZG ritiene che i dati non debbano essere collegati con quelli tratti dalle banche dati dell'AFC e dell'UST. Per il Cantone di VS, l'UST ha bisogno solo del numero AVS per eseguire un collegamento con altre fonti di dati.

AI, BS, la CSI, GL, GR, LU, NW, SH e SO ritengono inoltre che la trasmissione di dati ad altre autorità o istituzioni debba essere esclusa, per motivi di protezione dei dati e di interpretazione. Per AG e ZH, i dati possono essere trasmessi a terzi, ma solo sotto forma di dati completamente anonimizzati ai sensi dell'articolo 19 OStatF, ad eccezione, secondo ZH, dei servizi statistici cantonali e comunali che, ai fini di un utilizzo multiplo, dovrebbero poter ricevere dati non anonimizzati.

Secondo AI, BS, la CDF, la CSI, FR, GL, GR, JU, LU, NW, SH e SO, la questione della durata di conservazione dei dati (anonimizzati) da parte dell'AFC o dell'UST dovrebbe essere chiarita. Per BL, la conservazione di qualsiasi dato non anonimizzato dovrebbe essere ridotta allo stretto necessario e, per quanto possibile, i dati individuali necessari per i collegamenti dovrebbero essere disponibili solo presso un unico servizio federale.

AI, BE, BS, la CDF, la CSI, GL, GR, LU, NW, OW, SH, SO e VS concordano sulla necessità di una soluzione di fornitura standardizzata e uniforme. La maggior parte di essi raccomanda l'utilizzo dello standard eCH. AI, la CDF, LU, NW e SO sottolineano tuttavia che l'utilizzo dello standard eCH comporterà un lavoro supplementare per i Cantoni. Per JU, è la raccolta annuale dei dati che comporterà un notevole carico di lavoro per le amministrazioni fiscali cantonali. Il TI chiede che l'Amministrazione federale si assuma una quota adeguata dei costi. AI, BS, la CDF, la CSI, FR, GL, GR, LU, NW, SH, SO, UR e VS affermano che i Cantoni dovrebbero disporre di tempo sufficiente per attuare questa nuova rilevazione. ZG parla di un periodo minimo di due anni. Per AI, BS, la CDF, la CSI, GL, GR, LU, NW, OW, SH, SO, il momento della prima fornitura deve essere regolato separatamente.

AI, AR, BS, la CDF, la CSI, GL, GR, LU, NW, SH, SO e ZH auspicano l'aggiunta della dicitura «se disponibili» alla voce «Oggetto» per le informazioni riguardanti l'ammontare dell'imposta, per analogia con il rapporto esplicativo concernente la OStatF (allegato 2, rilevazione 08.13). VS ritiene che i dati degli allegati non debbano essere consegnati.

Sempre nell'allegato 2 della nuova ordinanza, BL vorrebbe che il coinvolgimento tecnico dell'AFC fosse specificato alla voce «Disposizioni speciali»: «L'AFC consiglia l'UST a livello tecnico nell'elaborazione e nello sviluppo del concetto di raccolta dei dati fiscali». AR ritiene che i concetti di T2 e T4 menzionati alla voce «Periodicità e data di esecuzione» non siano chiari e debbano essere precisati. AG ha chiesto di chiarire la trasmissione dei dati tra l'AFC e l'UST e ritiene che un'indicazione delle statistiche per le quali sono stati raccolti i dati fornirebbe ulteriori chiarimenti.

4 Commenti dei partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale

L'**UDC** accoglie con favore la semplificazione e la trasparenza della nuova ordinanza. Per quanto riguarda il progetto di rilevazione dei dati fiscali delle persone fisiche, ritiene che la Confederazione non disponga della base giuridica necessaria e che vi sia un conflitto con il segreto fiscale. Pertanto, respinge il progetto. Se il progetto deve essere portato avanti, la raccolta dei dati deve essere chiaramente inquadrata e limitata nel tempo, i dati devono essere anonimizzati e devono essere prese disposizioni rigorose per la loro distruzione. Inoltre, è necessario escludere qualsiasi trasmissione e utilizzo da parte di terzi. Le conseguenze di un uso improprio devono essere definite in modo chiaro e rigoroso.

Ai fini di una maggiore comprensione, il **PSS** auspica che la protezione dei dati per il trattamento dei dati personali degni di particolare protezione sia regolamentata in modo esaustivo e trasparente nell'ordinanza.

5 Commenti delle altre cerchie interessate

AnthroSocial, Artiset e la sua associazione settoriale **INSOS, Limita e Procap**, attraverso il gruppo di lavoro interassociativo sulla prevenzione, hanno assunto la seguente posizione. Il postulato 20.3886 Roth Franziska del 19 giugno 2020 sulla violenza nei confronti delle persone con disabilità in Svizzera deve essere rispettato includendo le persone con disabilità. A tal fine, queste persone non dovrebbero dover ricorrere a un rappresentante e l'accordo della direzione non dovrebbe essere obbligatorio. Inoltre, le indagini dovrebbero essere esaminate per determinare se e come le persone con disabilità sono incluse nelle raccolte. Devono inoltre essere espressamente menzionate in alcune indagini. Inoltre, i collegamenti devono essere fatti sulla base delle rilevazioni AVS/AI per dedurre una disabilità, e una disposizione deve menzionarlo espressamente. **Inclusion handicap e insieme Suisse** concordano con la posizione del gruppo di lavoro interassociativo sulla prevenzione, ma differiscono leggermente sul punto seguente: il ricorso a un rappresentante è accettabile purché sia la soluzione di *ultima ratio*.

L' **UPI** accoglie con favore la fusione delle due ordinanze, che migliora la trasparenza, aggiorna le esigenze in materia di protezione dei dati e incorpora l'intelligenza artificiale. Accoglie inoltre con favore l'utilizzo di prodotti standard e la partecipazione al nuovo organo di coordinamento per i nuovi metodi. L'implementazione delle schede informative, in particolare la loro pubblicazione e standardizzazione, non è molto chiara. Per quanto riguarda i collegamenti, l'UPI accoglie con favore i prodotti standard *in fieri*. Quello che invece non capisce è perché gli altri produttori di statistiche della Confederazione non possano collegare i dati da sé.

La **BNS** rifiuta di essere soggetta all'articolo 14a LStat sui collegamenti. Tuttavia, accoglie con favore la disposizione prevista sull'appuramento e la plausibilizzazione dei dati, che le consentiranno di continuare a confrontare i propri dati in modo indipendente e di evitare la raccolta parallela di dati.

Secondo l'associazione **eCH e l'OSIG**, devono imperativamente essere utilizzati modelli di dati statistici e la scheda informativa deve fornire informazioni sul modello di dati statistici utilizzato.

economiesuisse accoglie con favore il principio «*once only*». Ritiene che la piattaforma di interoperabilità debba essere imposta a tutti i produttori di statistiche da un servizio centrale, in questo caso l'UST.

Il **Consiglio di etica** della statistica pubblica auspica che la LStat venga adattata alla raccolta di dati privati in occasione di un'eventuale revisione della LStat. Desidera inoltre riformulare alcune disposizioni. Per quanto riguarda il progetto di rilevazione dei dati fiscali delle persone fisiche, è favorevole alla seconda soluzione, che designa l'UST come organo responsabile.

Innosuisse accoglie con favore la nuova ordinanza e la fusione delle due precedenti, che renderà le cose più chiare e comprensibili. Inoltre, vorrebbe che il termine «innovazione» fosse espressamente menzionato oltre a quello di ricerca, poiché la legge che la riguarda (legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI; RS 420.1) distingue chiaramente i due concetti.

Per la **FORS**, i dati devono soddisfare il principio FAIR (*findable, accessible, interoperable, reusable, ovvero reperibili, accessibili, interoperabili, riutilizzabili*). Sarebbe auspicabile avere una banca di metadati centralizzata e una documentazione uniforme. Inoltre, è necessario creare infrastrutture specializzate per gestire tutti i processi necessari per accedere ai dati. Per quanto riguarda il progetto di rilevazione dei dati fiscali delle persone fisiche, è favorevole alla seconda soluzione, che designa l'UST come organo responsabile.

Il **Forum delle PMI** sostiene il progetto, che tiene conto del principio «*once only*», ma chiede di esaminare in che misura alcune rilevazioni siano superflue e debbano essere eliminate. Inoltre, l'UST deve sfruttare appieno le opportunità offerte dalla digitalizzazione, a condizione che i requisiti per l'invio dei dati per via elettronica siano praticabili e finanziariamente sostenibili.

La **CORSTAT** suggerisce che gli uffici statistici regionali siano rappresentati nell'ordinanza come parte del sistema statistico svizzero. Inoltre, per quanto riguarda la pseudonimizzazione e l'anonimizzazione dei dati, non vi sono indicazioni su come debbano essere gestiti i dati che consentono la geolocalizzazione. Per quanto riguarda la rilevazione dei dati fiscali delle persone fisiche, è favorevole alla seconda soluzione, che designa l'UST come organo responsabile. La modalità di trasmissione dei dati dall'UST

all'AFC deve essere specificata nell'allegato 2, 08.13. Infine, è necessario chiarire i concetti di T2 e T4 e specificare quali set di dati sono richiesti in queste date.

Opendata.ch accoglie con favore l'idea delle schede informative, ma auspica una maggiore trasparenza e usabilità. A tal fine, occorre un'armonizzazione delle schede, che devono essere messe a disposizione su una piattaforma centrale accessibile al pubblico. Inoltre, tabelle e grafici non dovrebbero essere esclusi dai dati aperti, e questo non dovrebbe limitarsi ai risultati statistici.

Privatim auspica che gli organi competenti siano designati come responsabili della protezione dei dati, che il livello di riservatezza e di diligenza concordato contrattualmente sia pari a quello stabilito dall'articolo 14 LStat e che gli obblighi di anonimizzazione concordati contrattualmente siano rispettati. Inoltre, il numero AVS deve essere giustificato per ogni statistica e, per incoraggiare la trasparenza, è necessario indicare quali set di dati saranno anonimizzati solo dopo 100 anni. Nel caso dei dati fiscali delle persone fisiche, si chiede di chiarire il termine per l'anonimizzazione. Secondo Privatim, la conservazione di qualsiasi dato non anonimizzato dovrebbe essere ridotta allo stretto necessario e, se possibile, i dati dovrebbero essere disponibili solo presso un unico servizio federale.

L'**USAM** respinge il progetto di rilevazione dei dati fiscali personali, in quanto non esiste una base giuridica per tale rilevazione. Se il progetto andrà avanti, l'USAM chiede che:

- la quantità di dati sia ridotta, cioè vengano fornite solo cifre nette;
- l'estensione dei dati sia disciplinata in modo esaustivo nell'ordinanza;
- i dati siano conservati per un massimo di un anno;
- i dati vengano forniti senza numero AVS o altro identificativo univoco;
- i dati non possano essere archiviati in maniera centralizzata
- i dati non possano essere trasmessi a terzi;
- le persone abbiano il diritto di richiedere la cancellazione irreversibile dei propri dati in qualsiasi momento e senza alcuna giustificazione;
- in caso di fuga o di attacco, alle persone venga corrisposto un indennizzo; in caso di attacco, indipendentemente dal danno subito. Inoltre, le persone possono promuovere un'azione di risarcimento contro la Confederazione;
- sia prevista l'inversione dell'onere della prova per qualsiasi persona fisica o giuridica, nonché per le autorità e gli organismi analoghi che fossero entrati in contatto con i dati. In linea di principio, saranno tutti responsabili, anche se un solo dato viene utilizzato in modo improprio. I requisiti in materia di limitazione dell'onere devono essere elevati.

Per la **CSI**, è importante garantire che i dati non vengano raccolti più volte da servizi diversi. I dettagli tecnici dello scambio di dati e i formati dei dati devono essere definiti con precisione e in tempo utile. Per il parere della CSI sul progetto di rilevazione dei dati fiscali delle persone fisiche, si veda il punto 3 (Commenti sulla rilevazione dei dati fiscali delle persone fisiche).

Per **Swico**, la posizione dell'UST, e in particolare il suo potere di istruzione, devono essere rafforzati. Il potenziale dell'utilizzo secondario dei dati deve essere sistematicamente sfruttato per rafforzare la digitalizzazione della statistica federale. Occorre inoltre sempre tenere presente sul piano concettuale l'utilizzo secondario da parte di terzi.

Swissuniversities desidera inoltre ricevere i dati del registro delle persone e delle economie domestiche per progetti di promozione della ricerca europei e internazionali e per Innosuisse. È necessaria una migliore formulazione per quanto riguarda il collegamento per creare prodotti standardizzati. Inoltre, nell'ambito dei nuovi metodi per il trattamento dei dati, anche la formazione del personale è essenziale e deve essere tenuta in considerazione.

L'**Unione delle Città Svizzere** auspica una maggiore considerazione per i Comuni. Inoltre, accoglie con favore il progetto di rilevazione dei dati fiscali delle persone fisiche, segnatamente in vista dell'attuazione della mozione 19.3953 CSEC-CE «Povertà in Svizzera. Monitoraggio regolare della situazione». Concorda con l'UFG sul fatto che esistono le basi legali per questa rilevazione e che l'obbligo del segreto statistico garantisce la tutela della sfera privata dei contribuenti, la riservatezza delle informazioni ricevute, il loro utilizzo puramente a fini statistici, la sicurezza dei dati e il principio di proporzionalità.

L'**Unione svizzera dei contadini** accoglie con favore la fusione delle due ordinanze, la maggiore attenzione prestata alla protezione dei dati, alle tecnologie dell'informazione e all'intelligenza artificiale. Accoglie inoltre con favore il principio «*once only*». È lieto che le rilevazioni di Agristat e la divisione statistica dell'USC siano pienamente coperte dall'ordinanza.

6 Elenco delle abbreviazioni

6.1 Kantone / Cantons / Cantoni

Abk. Abrév. Abbrev.	Adressaten / Destinataires / Destinatari
AG	Staatskanzlei des Kantons Aargau Chancellerie d'État du canton d'Argovie Cancelleria dello Stato del Cantone di Argovia
AI	Ratskanzlei des Kantons Appenzell Innerrhoden Chancellerie d'État du canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures Cancelleria dello Stato del Cantone di Appenzello Interno
AR	Kantonskanzlei des Kantons Appenzell Ausserrhoden Chancellerie d'État du canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures Cancelleria dello Stato del Cantone di Appenzello Esterno
BE	Staatskanzlei des Kantons Bern Chancellerie d'État du canton de Berne Cancelleria dello Stato del Cantone di Berna
BL	Landeskanzlei des Kantons Basel-Landschaft Chancellerie d'État du canton de Bâle-Campagne Cancelleria dello Stato del Cantone di Basilea Campagna
BS	Staatskanzlei des Kantons Basel-Stadt Chancellerie d'État du canton de Bâle-Ville Cancelleria dello Stato del Cantone di Basilea Città
FR	Chancellerie d'Etat du Canton de Fribourg Chancellerie d'État du canton de Fribourg Cancelleria dello Stato del Cantone di Friburgo
GE	Chancellerie d'Etat du Canton de Genève Chancellerie d'État du canton de Genève Cancelleria dello Stato del Cantone di Ginevra
GL	Staatskanzlei des Kantons Glarus Chancellerie d'État du canton de Glaris Cancelleria dello Stato del Cantone di Glarona
GR	Standeskanzlei des Kantons Graubünden Chancellerie d'État du canton des Grisons Cancelleria dello Stato del Cantone dei Grigioni

JU	Chancellerie d'Etat du Canton du Jura Chancellerie d'État du canton du Jura Cancelleria dello Stato del Cantone del Giura
NE	Chancellerie d'Etat du Canton de Neuchâtel Chancellerie d'État du canton de Neuchâtel Cancelleria dello Stato del Cantone di Neuchâtel
NW	Staatskanzlei des Kantons Nidwalden Chancellerie d'État du canton de Nidwald Cancelleria dello Stato del Cantone di Nidvaldo
OW	Staatskanzlei des Kantons Obwalden Chancellerie d'État du canton d'Obwald Cancelleria dello Stato del Cantone di Obvaldo
SG	Staatskanzlei des Kantons St. Gallen Chancellerie d'État du canton de St-Gall Cancelleria dello Stato del Cantone di San Gallo
SH	Staatskanzlei des Kantons Schaffhausen Chancellerie d'État du canton de Schaffhouse Cancelleria dello Stato del Cantone di Sciaffusa
SO	Staatskanzlei des Kantons Solothurn Chancellerie d'État du canton de Soleure Cancelleria dello Stato del Cantone di Soletta
SZ	Staatskanzlei des Kantons Schwyz Chancellerie d'État du canton de Schwytz Cancelleria dello Stato del Cantone di Svitto
TG	Staatskanzlei des Kantons Thurgau Chancellerie d'État du canton de Thurgovie Cancelleria dello Stato del Cantone di Turgovia
TI	Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino Chancellerie d'État du canton du Tessin Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino
UR	Standeskanzlei des Kantons Uri Chancellerie d'État du canton d'Uri Cancelleria dello Stato del Cantone di Uri
VD	Chancellerie d'Etat du Canton de Vaud Chancellerie d'État du canton de Vaud Cancelleria dello Stato del Cantone di Vaud
VS	Chancellerie d'Etat du Canton du Valais

	Chancellerie d'État du canton du Valais Cancelleria dello Stato del Cantone del Vallese
ZG	Staatskanzlei des Kantons Zug Chancellerie d'État du canton de Zoug Cancelleria dello Stato del Cantone di Zugo
ZH	Staatskanzlei des Kantons Zürich Chancellerie d'État du canton de Zurich Cancelleria dello Stato del Cantone di Zurigo

6.2 In der Bundesversammlung vertretene politische Parteien / partis politiques représentés à l'Assemblée fédérale / partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale

Abk. Abrév. Abbrev.	Adressaten / Destinataires / Destinatari
SPS	Sozialdemokratische Partei der Schweiz
PSS	Parti socialiste suisse
PSS	Partito socialista svizzero
SVP	Schweizerische Volkspartei
UDC	Union démocratique du centre
UDC	Unione democratica di Centro

6.3 Altre cerchie interessate

Abk. Abrév. Abbrev.	Adressaten / Destinataires / Destinatari
BFU	Beratungsstelle für Unfallverhütung
BPA	Bureau de prévention des accidents
UPI	Ufficio prevenzione infortuni
FDK	Konferenzen der kantonalen Finanzdirektorinnen und Finanzdirektoren
CDF	Conférence des directrices et directeurs cantonaux des finances
CDF	Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle finanze
SNB	Schweizerische Nationalbank
BNS	Banque nationale suisse

BNS	Banca nazionale svizzera
FORS	Schweizer Kompetenzzentrum für Sozialwissenschaften Centre de compétences suisse en sciences sociales Centro di competenza svizzero in scienze sociali
KMU-Forum Forum PME Forum PMI	Ausserparlamentarische Kommission Commission extra-parlementaire Commissione extraparlamentare
Korstat Corstat Corstat	Konferenz der regionalen statistischen Ämter der Schweiz Conférence suisse des offices régionaux de statistique Conferenza svizzera degli uffici regionali di statistica
Privatim	Konferenz der schweizerischen Datenschutzbeauftragten Conférence des Préposé(e)s suisses à la protection des données Conferenza degli incaricati svizzeri per la protezione dei dati
SGV USAM USAM	Schweizerischer Gewerbeverband Union suisse des arts et métiers Unione svizzera delle arti e mestieri
SOGI OSIG OSIG	Schweizerische Organisation für Geoinformation Organisation Suisse pour l'information Géographique Organizzazione Svizzera per l'Informazione Geografica
SSK CSI CSI	Schweizerische Steuerkonferenz Conférence suisse des impôts Conferenza svizzera delle imposte